

Il ruolo di Regione Liguria

VALERIA ZANETTO

Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti
Settore Ecologia

LE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ACUSTICA

Sono definite nella **L. 447/1995** (Legge quadro sull'inquinamento acustico), riprese all'interno della **L.R. 12/1998** (Disposizioni in materia di inquinamento acustico).

Di seguito le principali competenze:

1. definire i criteri tecnici e gli indirizzi ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi per la redazione dei PCCA e PCRA, identificare le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica, definire le modalità di redazione della documentazione di valutazione d'impatto acustico e di clima acustico, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga per attività temporanee e/o all'aperto.
2. esercitare i poteri sostitutivi qualora i comuni non provvedano all'approvazione dei piani previsti;
3. gestire l'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale sulla base di quanto dispone la vigente normativa, attuando le procedure per il riconoscimento della figura del tecnico competente;
4. rilasciare il contributo istruttorio per verifiche e valutazioni di impatto ambientale.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La Regione ha fissato i criteri per la zonizzazione acustica del territorio nell'ambito della **D.G.R. 1585/1999**: è la suddivisione del territorio comunale in aree acustiche omogenee, a ciascuna delle quali è associata una delle sei classi previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per ogni classe sono previsti diversi valori limite (valori limite di emissione, valori limite di immissione, valori di qualità), introdotti con la L. 447/1995 ma stabiliti numericamente nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

I limiti stabiliti sono diversi nelle ore diurne e notturne e dipendono dalla destinazione d'uso del territorio.

La zonizzazione, primo atto propedeutico al risanamento del territorio, è adottata dai comuni e approvata dalle province/città metropolitana.

INTERVENTI DI RISANAMENTO

Ad oggi molto è stato fatto per il traffico veicolare: sono in corso, sul territorio ligure, interventi di risanamento acustico, condotti d'intesa tra Regione, Rete ferroviaria italiana e Anas, che prevedono la realizzazione di barriere fonoassorbenti lungo tratti autostradali e ferroviari.

Piano di risanamento RFI (D.G.R. 87/2006)

Mappatura acustica di alcune strade provinciali e predisposizione dei relativi piani di azione da parte di Città Metropolitana e Provincia di Savona.

Piano di risanamento stradale ed autostradale

I cinque gestori dei tronchi autostradali che interessano la Liguria hanno presentato i piani ex D.P.R. 142/2004. I piani sono stati verificati da ISPRA, su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e sono stati approvati in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-EE.LL.

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

La figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale, era stata istituita dall'art.2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e abitativo.

Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, entrato in vigore il 19 aprile 2017, al capo VI ha definito i nuovi criteri per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale e istituito l'elenco, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti abilitati a svolgere tale professione.

I requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica sono definiti dal sopra citato Decreto Legislativo e verificati dalla Regione.

IL RUMORE IN AMBITO PORTUALE

Art. 3 DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

prevede che per le infrastrutture stradali, ferroviarie, **marittime**, aeroportuali i valori limite assoluti di immissione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Art. 6 DPCM 14/11/97: i valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, **marittime** ed aeroportuali.

Problema: per le infrastrutture marittime non sono stati emanati i relativi decreti attuativi

 **l'unico termine di riferimento è costituito dai limiti della classificazione acustica comunale, ma permane la dubbia applicabilità degli stessi per le attività portuali.**